

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**l'affidamento del servizio di ricezione e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti CER 150101 "imballaggi in carta e cartone" e CER 200201 "carta e cartone" prodotti dall'attività R13 presso l'impianto Secam spa di Cedrasco proveniente dalla raccolta differenziata svolta da S.EC.AM. SpA in provincia di Sondrio.
Periodo 01/01/2025– 31/12/2025**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRATTO.....	3
ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 5 - NORME DI SICUREZZA.....	7
ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 7 - TERMINI DI PAGAMENTO.....	8
ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA	9
ART. 9 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 10 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.....	10
ART. 11 - ASSICURAZIONI.....	11
ART. 12 - RAPPORTI CON TERZI	11
ART. 13 - CONTROVERSIE	11
ART. 14 – ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE.....	11
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	12

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricezione e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti CER 150101 "imballaggi in carta e cartone" e CER 200201 "carta e cartone" prodotti dall'attività R13 presso l'impianto Secam spa di Cedrasco proveniente dalla raccolta differenziata svolta da S.EC.AM. SpA in provincia di Sondrio per l'anno 2025.

Provenienza del rifiuto: raccolta differenziata nei Comuni della Provincia di Sondrio ed attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi e conferiti presso il ns. impianto di Cedrasco autorizzato con provvedimento Provincia di Sondrio n. 80/2019 del 29/05/2019 e s.m.i..

Classificazione del materiale oggetto di gara:

- rifiuti CER 150101 "imballaggi in carta e cartone" e CER 200101 "carta e cartone"

Qualora per motivi interni alla propria organizzazione S.EC.AM. avesse la necessità di gestire tali rifiuti ai sensi del DECRETO Ministero Ambiente 22 settembre 2020 n. 188 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, l'Appaltatore dovrà garantire la ricezione del materiale (carta / cartone) come indicato nel DECRETO Ministero Ambiente 22 settembre 2020 n. 188 sopracitato. In caso di modifica della classificazione, la stessa non potrà essere oggetto di contestazione né di richieste di adeguamento / revisione dei corrispettivi offerti per il ritiro della carta / cartone oggetto di affidamento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni, menzionate nel presente Capitolato, stanno ad indicare rispettivamente:

- Stazione Appaltante/Appaltante: S.EC.AM. S.p.A..
- Appaltatore/Aggiudicatario/Fornitore: Società, Associazione Temporanea o Consorzio d'Imprese alla quale viene affidato il contratto.

ART. 3 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata dal **01.01.2025 al 31.12.2025** per un quantitativo presunto di **13.000 (tredicimila) tonnellate**. I quantitativi indicati si considerano eventualmente variabili del $\pm 20\%$; tali eventuali oscillazioni dei già menzionati quantitativi non potranno in nessun caso dare titolo all'appaltatore per proporre eccezioni e/o contestazioni di sorta e/o richieste di revisione prezzi e/o di risarcimento.

.

Per gli impianti di ricezione proposti dovrà essere indicata la distanza chilometrica dall'impianto S.EC.AM. Spa di Cedrasco –loc. Ravione.

In considerazione del fatto che oneri di trasporto dei rifiuti all'impianto di destinazione sono totalmente a carico di S.Ec.Am. SpA, gli impianti proposti dai concorrenti dovranno essere ubicati entro un raggio di **130 km** dall'impianto S.EC.AM. Spa di Cedrasco.

La distanza dovrà essere calcolata tramite il sito internet www.viamichelin.it scegliendo le impostazioni di default della pagina internet e dovrà tenere in considerazione dei divieti previsti dal codice della strada per automezzi costituiti da trattore + semirimorchio, indicando:

- Partenza: Cedrasco, Via Provinciale;
- Arrivo: l'indirizzo dell'impianto proposto.

Poiché il presente contratto viene stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto di Servizio concluso tra i Comuni della Provincia di Sondrio e S.EC.AM. S.p.A., la risoluzione del predetto Contratto di Servizio con i Comuni della Provincia di Sondrio, o la revoca del servizio afferente al presente Capitolato Speciale d'Appalto, comporterà la decadenza automatica dello stesso senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun risarcimento danni a S.EC.AM. SpA.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il quantitativo oggetto di cessione è stimato in circa 1.150 tonnellate/mese di rifiuti in carta/cartone imballati e pressati provenienti da raccolta differenziata. Si prevede un conferimento medio di due carichi giornalieri.

Tale quantitativo stimato è puramente indicativo sulla base dei dati disponibili relativi alle raccolte consolidate nei Comuni e/o attività produttive che conferiscono presso la società S.EC.AM. S.p.A. di Sondrio. Eventuali oscillazioni dei predetti quantitativi, anche eccedenti il 20% (quinto d'obbligo) non potranno in nessun caso dare titolo all'affidatario per proporre eccezioni e/o contestazioni di sorta e/o richieste di revisione prezzi e/o di risarcimento.

4.1 Ritiro del rifiuto e/o della materie prime secondarie (c.d. mps)

L'impresa appaltante comunicherà le quantità giorno/settimana di rifiuti di carta e cartone disponibile al ritiro sulla base di un programma di massima redatto settimanalmente e trasmesso tramite posta elettronica certificata entro le ore 14.00 di ogni giovedì. In ogni caso ciascun carico dovrà essere ritirato tassativamente entro il termine massimo di 3 giorni naturali dall'avviso di merce pronta trasmesso sia a mezzo posta elettronica certificata, che a mezzo posta elettronica ordinaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 – Penali e risoluzione del contratto.

L'Appaltatore deve comunicare a S.EC.AM. Spa, prima dell'avvio del servizio, il/i nominativo/nominativi del/dei soggetto/soggetti e gli indirizzi di posta elettronica (certificata e non) a cui verrà comunicato il succitato programma dei ritiri.

L'Appaltatore dovrà ritirare i rifiuti di carta e cartone entro i termini sopraccitati tutti i mesi dell'anno, anche durante eventuali fermi produttivi che dovessero verificarsi durante il periodo estivo o natalizio. In caso di sopravvenute circostanze straordinarie e di forza

maggiore che impediscano all'Appaltatore di consegnare i rifiuti di carta e cartone presso gli impianti proposti (es: crolli edifici, inondazioni, calamità naturali) lo stesso si farà carico di destinare i rifiuti di carta e cartone ad altro sito autorizzato a proprie cure e spese.

Le condizioni esposte nel presente articolo devono essere seguite ed applicate dall'Appaltatore anche in caso in cui i rifiuti di carta e cartone oggetto di gara vengano gestito come materie prime secondarie (c.d. mps) ai sensi del DECRETO Ministero Ambiente 22 settembre 2020 n. 188.

L'Appaltatore comunque dovrà garantire il ritiro mensile di almeno 1.150 tonnellate/mese sia in caso di rifiuti che di materie prime secondarie.

4.2 Standard qualitativi rifiuto – cer 150101 e/o 200101

Il materiale oggetto di gara è classificato come rifiuto – cer 150101 e/o 200101 - gli standard qualitativi sono così riassunti:

Componenti non cartacei: si considerano frazioni estranee i materiali non cellulosici; non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

I rifiuti di carta e cartone oggetto di gara possono risultare racchiusi in sacchi colorati (rotti e non rotti) utilizzati per la raccolta differenziata sul territorio della provincia di Sondrio; la sola presenza del sacco in plastica e del suo contenuto (sia per sacco rotto che per sacco non rotto) non può comportare il non ritiro del rifiuto da parte dell'Appaltatore in quanto rientranti nella definizione di "frazione estranea".

I rifiuti di carta e cartone consegnati rispettano il parametro di frazione estranea minore o uguale al 5% entro il quale il corrispettivo offerto verrà totalmente riconosciuto.

Tramite accordi congiunti, potranno essere effettuate analisi merceologiche a campione al fine di valutare nel tempo la qualità del materiale conferito.

S.EC.AM. si impegna ad effettuare campagne di informazione mirate al fine di mantenere costante il livello qualitativo prefissato.

4.3 Standard qualitativi delle materie prime secondarie conferite

In caso in cui il materiale oggetto di gara sia classificato come materia prima secondaria, gli standard qualitativi sono rispondenti alle specifiche di cui di cui al DECRETO Ministero Ambiente 22 settembre 2020 n. 188 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

4.4 Contenuto di umidità dei carichi di carta

Il contenuto di umidità dei carichi di carta/cartone si assume convenzionalmente in ragione del 4% del peso e non potrà essere oggetto di contestazione né di richieste di adeguamento / revisione dei corrispettivi offerti per il ritiro della carta / cartone oggetto di affidamento.

La presenza di umidità dovrà essere certificata dall'Appaltatore tramite presentazione a S.EC.AM. di apposita documentazione redatta e sottoscritta dall'impianto ricevente; tuttavia qualora dalla documentazione presentata si dovesse rilevare che i rifiuti - cer 150101 e/o 200101 (o nel caso potenziale "le materie prime secondarie conferite") abbiano un contenuto di umidità inferiore al 4%, verrà riconosciuto all'appaltatore il peso effettivo riscontrato dall'impianto medesimo; non verrà riconosciuto un contenuto di umidità oltre il 4%.

4.5 Trasporto

Il servizio di trasporto sarà effettuato direttamente da S.EC.AM. SpA o Aziende terze autorizzate incaricate da S.EC.AM. medesima. L'appaltatore dovrà garantire l'accesso degli automezzi predisposti al trasporto presso gli impianti proposti al fine di consentire la consegna del quantitativo oggetto di cessione sino al raggiungimento dei quantitativi mensili indicati nel presente Capitolato; nel caso i quantitativi non dovessero raggiungere il monte contrattuale, l'Appaltatore non avrà titolo per muovere contestazioni, richiedere adeguamenti / revisione dei corrispettivi offerti per il ritiro della carta / cartone oggetto di affidamento.

Qualsiasi costo di ingresso presso l'impianto/gli impianti di destino della carta/cartone (come materia prime secondarie e/o come rifiuti) sono a completo carico dell'Appaltatore; nessun costo di accesso potrà essere addebitato a S.EC.AM. SpA.

4.6 Obbligo di sopraluogo presso l'impianto S.EC.AM. SpA di Cedrasco (SO)

I concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura di gara, effettuare antecedentemente al termine fissato per la presentazione delle offerte, un sopraluogo presso l'impianto S.EC.AM. SpA sito in Loc. Ravione del Comune di Cedrasco (SO), al fine di prendere visione i rifiuti di carta e cartone oggetto di gara.

La data e l'ora del sopraluogo dovranno essere concordati con il Sig. Gianatti Cristian (tel. 0342.493511).

A seguito del succitato sopraluogo verrà rilasciato al concorrente il documento attestante la presa visione del materiale oggetto di gara.

S.Ec.Am. SpA si riserva la facoltà di effettuare dei sopraluoghi presso gli impianti proposti dagli affidatari, al fine di accertare la corretta esecuzione del servizio.

ART. 5 - NORME DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà in ogni caso rispondere dell'applicazione dei principi generali e particolari di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

A) Valutazione dei rischi da interferenze:

In relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, considerata altresì la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, S.Ec.Am. S.p.A. sarà di competenza dell'Appaltatore la compilazione e la tenuta del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) inerente all'accesso della committente, o del vettore incaricato dallo stesso, negli impianti preposti alla ricezione, così come l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Nel caso in cui, successivamente alla aggiudicazione dovessero sopravvenire delle modifiche alle procedure attuate dall'impianto ricevente, si potranno apportare gli occorrenti aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze e alle misure adottate per ridurre od eliminare tali rischi, previo incontro di coordinamento.

Nel caso le ulteriori misure individuate dall'Appaltatore dovessero comportare oneri per la sicurezza, la Stazione Appaltante dovrà valutarne la congruenza previo incontro di coordinamento con l'Appaltatore stesso ed esprimere un giudizio in merito tramite comunicazione scritta.

A tal proposito si precisa che, prima dell'inizio del servizio, verrà svolta presso la sede di S.Ec.Am. S.p.A. una riunione con l'Appaltatore, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008. Alla riunione di coordinamento è obbligatoria la partecipazione di almeno un rappresentante di ogni società coinvolta nell'appalto.

A seguito della ricezione da parte della comunicazione di aggiudicazione provvisoria della gara, il concorrente affidatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il documento indicante la procedura e/o l'istruzione operativa inerente l'accesso ed il transito all'interno del proprio impianto ed ogni eventuale informazione di rilievo riguardo alla salute e sicurezza nel luogo dove verrà svolto il servizio.

B) Idoneità tecnico/professionale delle aziende coinvolte:

La documentazione di cui all'allegato D, unitamente al documento di valutazione dei rischi di cui art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008, dovrà pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione del contratto.

Nel caso il presente appalto venga assegnato ad un'associazione temporanea o consorzio d'impresa, la documentazione dovrà pervenire ad S.Ec.Am. S.p.A. per il tramite della mandataria dell'associazione stessa.

Qualora la documentazione di cui al presente art. 5 risulti incompleta o carente, S.Ec.Am. S.p.A. assegnerà un termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di scadenza per la presentazione di quanto richiesto, trascorso inutilmente il quale l'Appaltante ha diritto di risolvere il contratto, salva e riservata l'azione per gli eventuali maggiori danni.

L'intervento appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Si ribadisce l'obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento per tutte le maestranze impiegate durante il corso delle attività.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del contratto, in conformità alla normativa vigente, fermo restando il fatto che non sarà consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli dichiarati in sede di offerta, se non in caso di comprovata forza maggiore ai sensi dell'art. 4.1.

Solo in tal caso la sostituzione dell'impianto dovrà comunque essere richiesta con comunicazione scritta corredata della relativa autorizzazione di legge e della dichiarazione di accettazione dei rifiuti di carta e cartone da parte dell'impianto proposto, e dovrà essere accettata in modo esplicito da S.Ec.Am. S.p.A.

Tale richiesta, con allegata la relativa autorizzazione, dovrà essere inoltrata alla Direzione di S.EC.AM. S.p.A. via posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.secam.net.

Resta comunque inteso che da un eventuale cambio di impianto non dovranno derivare costi aggiuntivi per S.EC.AM. S.p.A., né direttamente né indirettamente.

L'Appaltatore dovrà assicurare la corretta consegna del rifiuto/materiale(mps) presso l'impianto indicato in sede di offerta, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna a consentire a S.EC.AM. S.p.A. l'accesso a tutti gli impianti indicati in sede di offerta, tramite proprio personale o altro personale all'uopo incaricato.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Appaltante della sospensione o della revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 7.3 del Disciplinare di Gara da parte delle Autorità competenti, ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti.

Verificandosi tale evenienza o in caso di mancato rinnovo di autorizzazioni che avessero a scadere nel corso del servizio, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risoluzione immediata del contratto e di ottenere il risarcimento dei danni subiti. L'omessa comunicazione di eventuali provvedimenti di sospensione, revoca o altrimenti incidenti sulla efficacia, delle autorizzazioni di cui all'art. 7.3 del Disciplinare di Gara comporterà pure la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 7 - TERMINI DI PAGAMENTO

S.Ec.Am. Spa, al termine di ogni mese, effettuerà il riepilogo delle quantità, misurate in termini di peso netto, di ogni singolo conferimento presso l'impianto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta ed emetterà la relativa fattura all'Appaltatore medesimo.

Si precisa che il prezzo che sarà applicato in corso di contratto per la fatturazione dei rifiuti di carta e cartone oggetto di cessione (su cui applicare la maggiorazione offerta dal concorrente) sarà quello risultante dalla quotazione della CCIAA (media tra le voci minime e massime riferite alla voce 530 punto 130 1.02.00 "Carte e cartoni misti" e s.m.i. relativa al listino riferito al mese di consegna del materiale, maggiorato del 10% ed ulteriormente maggiorato del rialzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore provvederà al pagamento della suddetta fattura a favore di S.EC.AM. S.p.A. a 30 giorni data fattura fine mese, a mezzo di Ricevuta Bancaria (Ri.Ba). I costi di incasso sono a carico dell'Appaltatore il quale s'impegna a comunicare i codici bancari necessari al fine della predisposizione della Ri.Ba.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento sopra citati, S.EC.AM. addebiterà all'Appaltatore gli interessi di mora determinati secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. nr. 231 del 9 ottobre 2002. Gli interessi di mora verranno addebitati sulla fattura successiva a quella per cui si è rilevato il ritardo nel pagamento.

Qualora si riscontrassero anomalie e/o imprecisioni, l'Appaltatore, su richiesta di S.EC.AM. S.p.A., trasmetterà in copia la documentazione accompagnatoria regolarmente vistata dal destinatario (FIR ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. se rifiuto oppure D.T.T. se mps-cessazione della qualifica di rifiuto).

Il quantitativo indicato precedentemente all'art. 3 è puramente indicativo al solo scopo di indicazione della gara. A S.EC.AM. S.p.A. verranno pagati i soli quantitativi di materiale effettivamente conferiti secondo le previsioni del presente capitolato.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dalla legge 217 del 17 dicembre 2010.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva, nelle forme di legge, nella misura del 25% dell'importo presunto di aggiudicazione.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento da parte dell'Appaltante delle azioni che più riterrà opportune.

Detto importo dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinato in caso di prelievo da parte dell'Appaltante della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la risoluzione del contratto.

ART. 9 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il ritiro non avvenga entro il termine tassativo previsto dall'art. 4.1 "Ritiro del rifiuto e/o della materie prime secondarie (c.d. mps)", ovvero entro il 3° (terzo) giorno naturale dall'invio tramite email dell'avviso di merce pronta, S.EC.AM. Spa, per quanto di rispettiva competenza, avrà titolo per l'applicazione - senza necessità di contraddittorio - di una penalità stabilita in € 500,00 (cinquecento) per ciascun carico e per ciascun giorno solare di ritardo. Qualora il mancato ritiro avvenga senza preavviso causando un viaggio a

vuoto del trasportatore alla predetta penale si aggiungerà il rimborso del costo inutilmente sostenuto da S.EC.AM.

Nel caso in cui il ritardo nel ritiro si protragga per oltre 7 (sette) giorni dall'avviso di merce pronta (e quindi oltre il quarto giorno di applicazione della penale di € 500 di cui sopra) sarà facoltà di S.EC.AM., consegnare il rifiuto/materiale(mps) ad altro impianto addebitando all'affidatario del servizio tutti i conseguenti costi (trasporto, etc.) nonché l'importo corrispondente al minore ricavo generato dalla cessione dei rifiuti (o materie prime secondarie) rispetto al prezzo contrattuale in essere con l'affidatario ed una ulteriore penalità stabilita forfettariamente in € 1.000,00 (mille).

Nel caso la situazione descritta nel precedente capoverso si verifichi per più di 3 (tre) volte nel corso dell'anno, S.EC.AM. avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempienza dell'Appaltatore, senza necessità di preventiva messa in mora e mediante semplice comunicazione scritta, fatta salva l'applicazione delle penali di cui sopra e l'addebito dei maggiori danni conseguenti.

Nel caso in cui il ritardo nei pagamenti delle fatture dovesse verificarsi in occasione di più di cinque scadenze e per un periodo superiore a 20 giorni rispetto alle stesse, il contratto potrà essere risolto dalla Stazione Appaltante senza necessità di costituire in mora l'Appaltatore.

Il contratto potrà altresì essere risolto per inadempienza dell'affidatario, senza necessità di preventiva messa in mora, nel caso di violazione della previsione riferita al mancato utilizzo dei rifiuti di carta e cartone e/o delle materie prime secondarie cedute presso l'impianto indicato.

Infine è prevista la risoluzione contrattuale per il caso di ripetute e/o gravi violazioni agli impegni contrattuali risultanti dal presente Capitolato e dalla documentazione di affidamento.

Tali penali si applicheranno anche nel caso in cui i rifiuti – cer 150101 e/o 200101 venissero riclassificati come materie prime secondarie carta/cartone (cessazione della qualifica di rifiuto).

ART. 10 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'Appaltante procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 11 - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere assicurato verso terzi, intendendosi come terzi anche l'Appaltante ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi del R.C. per un importo non inferiore a 1.600.000,00 €.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa l'Appaltatore sarà tenuto a ripristinarla a proprie spese.

Qualora l'Appaltatore non provi tempestivamente di essere assicurato nei termini di cui al primo paragrafo del presente articolo, l'Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con addebito dei danni conseguenti all'Appaltatore.

ART. 12 - RAPPORTI CON TERZI

L'Appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti dell'Appaltante anche per fatti addebitabili a terzi.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore che non siano riservate alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, saranno di esclusiva competenza del Foro di Sondrio.

ART. 14 - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE (ex D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 e s.m.i.)

E' consentita l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione di cui all'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

L'appaltatore dovrà trasmettere l'iscrizione alla Categoria 8 - Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per rifiuti non pericolosi e contestualmente le autorizzazioni degli impianti finali che riceveranno i rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Nel caso in cui la documentazione precitata non venisse presentata dall'Appaltatore, S.EC.AM. avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempienza dell'Appaltatore, senza necessità di preventiva messa in mora e mediante semplice comunicazione scritta, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 e l'addebito dei maggiori danni conseguenti.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto.

Letto, approvato e sottoscritto
Timbro e Firma Data

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o dei Legali Rappresentanti facenti parte dell'eventuale raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1341 del Codice Civile, il concorrente dichiara espressamente di conoscere, accettare e sottoscrivere le condizioni di cui agli art. 3 (Durata e entità del contratto), 4 (Modalità di esecuzione del servizio), 6 (Obblighi dell'Appaltatore), 7 (Termini di pagamento), 8 (Cauzione definitiva), 9 (Penali e risoluzioni del contratto), 10 (Clausola di scorrimento), 11 (Assicurazioni), 12 (Rapporti con terzi), 13 (Controversie) e 14 (Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione), 15 (Cessione del contratto).

Letto, approvato e sottoscritto
Timbro e Firma Data

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o dei Legali Rappresentanti facenti parte dell'eventuale raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese)

Allegati:

- Documentazione fotografica